

ACCORDO PRELIMINARE

TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

E

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Premesso e ritenuto che:

- l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66, è l'autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano, di cui all'art. 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010; essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza, che hanno il solo obiettivo di prevenire futuri incidenti e inconvenienti e non di attribuire colpe o responsabilità;
- l'ANSV, nell'assolvimento dei propri compiti di istituto, opera conformemente con quanto previsto dall'Annesso 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561) e dal regolamento UE n. 996/2010;
- il regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (in GUUE L295 del 12.11.2010) sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, e che abroga la direttiva 94/56/CE, prevede che le inchieste di sicurezza si svolgano in modo tempestivo ed accurato anche nel caso in cui per i medesimi fatti sia in corso un'indagine giudiziaria. In particolare, il *considerando* n. 20 precisa quanto segue: «Poiché è fondamentale garantire diritti chiari in relazione alle inchieste di sicurezza, gli Stati membri dovrebbero provvedere, conformemente alla legislazione in vigore relativa alle competenze delle autorità responsabili delle inchieste giudiziarie e, all'occorrenza, in stretta collaborazione con tali autorità, affinché le autorità responsabili delle inchieste di sicurezza possano svolgere i loro compiti nelle migliori condizioni possibili nell'interesse della sicurezza dell'aviazione. È quindi opportuno che le autorità investigative per la sicurezza dispongano di un accesso immediato e illimitato al luogo dell'incidente e dovrebbero essere resi disponibili tutti gli elementi necessari per soddisfare le esigenze di un'inchiesta di sicurezza, senza compromettere gli obiettivi dell'inchiesta giudiziaria.»;
- il *considerando* n. 23 del suddetto regolamento UE precisa quanto segue: «Un incidente fa sorgere una serie di interessi pubblici diversi come la prevenzione di incidenti futuri e la buona amministrazione della giustizia. Tali interessi vanno al di là degli interessi individuali delle parti in causa e dell'evento specifico. Il giusto equilibrio fra tutti gli interessi è fondamentale per garantire l'interesse pubblico generale.»;
- l'art. 12, paragrafo 1, del citato regolamento UE dispone quanto segue: «Se viene avviata anche un'inchiesta giudiziaria l'investigatore incaricato ne viene informato. In tal caso, l'investigatore incaricato assicura la rintracciabilità e la conservazione dei registratori di

IL PRESIDENTE
Prof. Bruno FRANCHI

IL PROCURATORE
(Dott.ssa Lucia Musti)

volò e di qualsiasi elemento di prova materiale. L'autorità giudiziaria può nominare un suo funzionario affinché accompagni i registratori di volo o gli elementi di prova materiale nel luogo dove devono essere letti o trattati. Se l'esame o l'analisi di tali elementi di prova materiale possono modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo dell'autorità giudiziaria, fatto salvo il diritto nazionale. Qualora tale accordo non sia ottenuto conformemente agli accordi preliminari di cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole e non superiore alle due settimane successive alla richiesta, ciò non impedisce all'investigatore incaricato di effettuare l'esame o l'analisi. Ove l'autorità giudiziaria abbia il diritto di sequestrare eventuali prove, l'investigatore incaricato ha accesso immediato e illimitato a tali prove e può utilizzarle.»;

- l'art. 12, paragrafo 3, del medesimo regolamento UE prescrive che «Gli Stati membri provvedono affinché le autorità investigative per la sicurezza, da un lato, e altre autorità che possono essere coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali le autorità giudiziarie, dell'aviazione civile, di ricerca e salvataggio, dall'altro, cooperino tra loro attraverso accordi preliminari.»;
- il Ministero della giustizia, con nota del 7 marzo 2013 - avente ad oggetto "Regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (G.U.U.E. 12.11.2010) sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Coordinamento delle inchieste" ed indirizzata ai procuratori generali presso le corti di appello - ha sottolineato la necessità che sia assicurata l'effettiva osservanza del regolamento in questione;
- al fine di dare concreta attuazione al regolamento UE in questione occorre, pertanto, definire un accordo preliminare, da applicare, di volta in volta nei casi di specie, per favorire il coordinamento tra l'autorità giudiziaria e l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile (in Italia, l'ANSV), qualora siano chiamate ad operare e ad intervenire entrambe;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di **MODENA** e l'ANSV sottoscrivono il seguente accordo, il cui obiettivo è di agevolare la cooperazione tra l'autorità giudiziaria e gli investigatori dell'ANSV e di consentire a questi ultimi di svolgere compiutamente i propri compiti anche quando siano in corso indagini penali, in modo compatibile con la normativa dell'Unione europea e con le prerogative ed i compiti che l'ordinamento italiano riconosce all'autorità giudiziaria ed in modo da consentire che l'inchiesta di sicurezza sia condotta con diligenza ed efficienza anche in caso di concomitanti indagini preliminari.

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente accordo preliminare rilevano le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento UE n. 996/2010.

Art. 2 (Comunicazione di apertura di inchiesta)

1. Il pubblico ministero, qualora venga a conoscenza di fatti che integrino gli estremi di un incidente o di un inconveniente grave in cui sia coinvolto un aeromobile civile e che comportino l'avvio anche di un procedimento penale, ne dà tempestiva informazione all'ANSV, utilizzando i contatti indicati nell'allegato "1".
2. Analogamente l'ANSV comunica al pubblico ministero l'apertura dell'inchiesta di sicurezza, utilizzando il modello in allegato "2".
3. L'indagine penale dell'autorità giudiziaria e l'inchiesta di sicurezza dell'ANSV sono autonome l'una rispetto all'altra.

IL PRESIDENTE
Prof. Bruno F.

REDAZIONE
UNIC
(10)

Art. 3

(Preservazione dello stato dei luoghi)

1. Nell'immediatezza del verificarsi di un incidente o inconveniente grave in cui sia coinvolto un aeromobile civile e che abbia comportato l'avvio anche di un procedimento penale, il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria intervenuta indicazioni perché vengano eseguiti i rilievi e gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, assicurando che non si verifichino manomissioni e modificazioni degli stessi, compatibilmente con le azioni di primo soccorso e salvataggio e salve eventuali esigenze di tutela dell'incolumità di persone o cose.
2. Gli investigatori dell'ANSV svolgono i rilievi necessari all'inchiesta di sicurezza coordinandosi con il pubblico ministero ed assicurando la preservazione dello stato dei luoghi.
3. Qualora per ragioni di tutela della pubblica incolumità o al fine di evitare l'interruzione di un pubblico servizio si renda assolutamente necessario manomettere o alterare lo stato dei luoghi e degli elementi di prova, o procedere alla integrale rimozione del relitto dell'aeromobile, ciò, ove possibile, dovrà essere fatto in consultazione con l'ANSV, che fornirà i suggerimenti tecnici opportuni.
4. Fermo restando quanto sopra, il pubblico ministero e l'ANSV attivano gli opportuni coordinamenti per assicurare un proficuo scambio di informazioni finalizzato all'ottimale preservazione dello stato dei luoghi.

Art. 4

(Accesso al luogo dell'incidente o dell'inconveniente grave e acquisizione di reperti. Coordinamento delle inchieste)

1. Il pubblico ministero, nell'ambito dell'indagine penale, coordina l'accesso sul luogo dell'incidente o dell'inconveniente grave in cui sia coinvolto un aeromobile civile.
2. Gli investigatori dell'ANSV, al fine di effettuare il sopralluogo operativo per l'inchiesta di sicurezza, possono accedere immediatamente e liberamente al luogo dell'incidente o dell'inconveniente grave, all'aeromobile ed al suo contenuto, con facoltà di effettuare il repertamento delle prove. L'esercizio delle citate prerogative non comporta la modifica da parte degli investigatori dell'ANSV dello stato dei luoghi e degli elementi di prova.
3. Il pubblico ministero, ove lo ritenga opportuno, può designare un ufficiale di polizia giudiziaria perché assista al sopralluogo operativo di cui al comma 2 effettuato dagli investigatori dell'ANSV.
4. Il lavoro degli investigatori dell'ANSV sul luogo dell'incidente o dell'inconveniente grave si svolge a loro rischio e pericolo e non impegna la responsabilità dell'autorità giudiziaria, che non ne ha il controllo. L'ANSV è responsabile della sicurezza di coloro che intervengano nell'ambito dell'inchiesta di sicurezza, del loro accesso ai luoghi e dei danni eventualmente prodotti dal loro intervento. L'autorità giudiziaria è responsabile della sicurezza di coloro che intervengano nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria, del loro accesso ai luoghi e dei danni eventualmente prodotti dal loro intervento.

Art. 5

(Conservazione delle prove e accesso alle stesse)

1. Il pubblico ministero, quando dispone il sequestro di cose, concorda con l'ANSV, ove possibile, il luogo e le modalità di custodia, anche al fine di garantirne la corretta conservazione. Gli investigatori dell'ANSV, previa comunicazione al pubblico ministero, possono accedere al luogo dove i beni sono custoditi ed esaminarli.
2. Il pubblico ministero, ove lo ritenga opportuno, può designare un ufficiale di polizia giudiziaria perché assista all'accesso al luogo dove i beni sono custoditi ed all'esame dei beni effettuati dagli investigatori dell'ANSV.

Art. 6

(Registratori di volo ed altre registrazioni)

1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, del regolamento UE n. 996/2010, l'ANSV assicura il necessario supporto tecnico per favorire il ritrovamento dei registratori di volo (cosiddette "scatole nere")

IL PRESIDENTE
Prof. Bruno FRANCHI

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dell'UdC (Dott. Lucia Mustà)

dell'aeromobile (nel caso in cui ne sia equipaggiato) e la corretta conservazione degli stessi sino al momento della lettura dei dati ivi presenti. I registratori di volo, una volta individuati, sono presi in consegna dall'ANSV in coordinamento con l'autorità giudiziaria, che può designare un ufficiale di polizia giudiziaria perché assista alle operazioni di trasferimento dei registratori di volo o degli elementi di prova materiale nel luogo dove devono essere letti o trattati.

2. Nel caso in cui i registratori di volo non siano danneggiati e non presentino criticità di tipo tecnico che possano rendere irripetibili le operazioni, si procederà immediatamente alla acquisizione dei dati in essi contenuti.

3. Nel caso in cui i registratori di volo presentino invece delle criticità che ne impongano l'apertura o che, comunque, possano rendere irripetibili le operazioni, l'ANSV ne informerà immediatamente il pubblico ministero perché proceda a norma del codice di procedura penale ed in linea con quanto contemplato dal seguente art. 7.

4. Nel caso in cui l'ANSV disponga delle tecnologie necessarie in relazione agli specifici tipi di registratori di volo, l'estrazione dei dati da questi ultimi avverrà preferibilmente presso i laboratori della stessa ANSV, che assicurerà la documentazione video-fotografica delle operazioni. Qualora invece l'ANSV non disponga nei propri laboratori delle tecnologie necessarie, si attiverà per favorire la individuazione di altra struttura idonea allo scopo.

5. All'ANSV viene comunque assicurato l'accesso immediato ai dati contenuti nei registratori di volo.

6. All'ANSV viene altresì assicurato l'accesso immediato a qualsiasi altra registrazione di cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il sequestro (ad esempio, alle registrazioni radio intercorse tra l'aeromobile e i competenti enti di controllo del traffico aereo).

Art. 7

(Accertamenti tecnici non ripetibili)

1. Qualora si ponga la necessità di effettuare accertamenti tecnici non ripetibili su elementi probatori sotto sequestro, il pubblico ministero informa senza indugio l'ANSV, che prende parte agli stessi, previo accordo sulle procedure tecniche da adottare.

2. L'ANSV può segnalare al pubblico ministero la necessità di effettuare accertamenti tecnici non ripetibili su elementi probatori sotto sequestro. In tale evenienza è richiesto il preventivo accordo del pubblico ministero, che adotta le sue determinazioni in merito entro i 15 giorni successivi.

3. Qualora il pubblico ministero e l'ANSV non raggiungano l'accordo di cui ai commi precedenti, la composizione del conflitto è regolata in base al seguente art. 10.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico ai consulenti tecnici, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi dell'art. 360 c.p.p., il pubblico ministero ne dà immediato avviso all'ANSV.

5. L'ANSV partecipa agli accertamenti di cui al presente articolo ed ha immediatamente copia degli esiti degli stessi.

Art. 8

(Accertamenti autoptici)

1. Il pubblico ministero, che disponga, ai sensi dell'art. 116 disp. att. c.p.p., l'effettuazione di accertamenti autoptici sui cadaveri di persone decedute in incidenti aerei e l'effettuazione di esami medici sulle persone coinvolte in un incidente o in un inconveniente grave occorso ad un aeromobile civile, comunica immediatamente all'ANSV i relativi esiti, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa europea o nazionale.

2. Salvo che non si provveda ai sensi del comma precedente, l'ANSV può chiedere al pubblico ministero l'effettuazione di accertamenti autoptici sui cadaveri di persone decedute in incidenti aerei e l'effettuazione di esami medici sulle persone coinvolte in un incidente o in un inconveniente grave occorso ad un aeromobile civile. Ove il pubblico ministero consenta, gli accertamenti richiesti sono effettuati a spese dell'ANSV.

3. Qualora il pubblico ministero ritenga che non sussistano le condizioni di legge per disporre l'autopsia sul cadavere di una persona deceduta a seguito di un incidente aereo, ne informa l'ANSV

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott.ssa Lucia Mustaj

IL PRESIDENTE
Prof. Bruno FRANCHI

per le eventuali azioni di competenza, prima di rilasciare il nulla osta alla sepoltura. In ogni caso il pubblico ministero, in assenza di richieste, rilascia il nulla osta alla sepoltura decorsi sette giorni dall'avvenuta informazione all'ANSV.

Art. 9

(Scambi di informazioni)

1. Qualora sia di reciproco interesse, l'ANSV e l'autorità giudiziaria, compatibilmente con il regime delle rispettive attività, possono scambiarsi informazioni, in un'ottica di coordinamento, sullo stato delle rispettive inchieste nonché su eventuali nuove evidenze acquisite.

Art. 10



(Risoluzione dei conflitti)


1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 1, del regolamento UE n. 996/2010 nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo in tema di accertamenti tecnici non ripetibili, la composizione di eventuali conflitti sorti in sede di applicazione del presente accordo è demandata alle decisioni assunte in sede di incontro congiunto tra il Procuratore della Repubblica ed il Presidente dell'ANSV.

Roma 12.5.2015
MODENA 28/4/2015
Il Presidente dell'ANSV

Il Procuratore della Repubblica F.F.
presso il Tribunale di MODENA
(Dott.ssa Lucia Musti)


IL PRESIDENTE
Prof. Bruno FRANCHI





CONTATTI

Indirizzo email: safety.info@ansv.it
Numero telefonico (telefonia fissa): 06-82078207
Numero telefonico (telefonia mobile): 3485160007 o 3400917459



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
.....
fax/email.....

Oggetto: comunicazione apertura inchiesta di sicurezza relativa all'incidente/inconveniente grave occorso in data, località, all'aeromobile tipo, marche di identificazione

Con riferimento all'evento in oggetto ed all'accordo preliminare concluso con codesta Procura della Repubblica in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, si porta a conoscenza che questa Agenzia (istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66, così come modificato dal predetto regolamento UE n. 996/2010) ha formalmente avviato l'inchiesta di sicurezza di propria competenza, provvedendo conseguentemente alla nomina dell'investigatore incaricato nella persona del (cell.), il quale, ai sensi di legge, è pertanto preposto per conto di questa stessa Agenzia all'organizzazione, allo svolgimento ed al controllo della predetta inchiesta.

Il suddetto investigatore incaricato potrà avvalersi nello svolgimento dell'inchiesta in questione dei seguenti collaboratori:

Distinti saluti.

Il Presidente
(.....)

